



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore FLERES**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2011**

Incentivi per le imprese che assumono lavoratori detenuti o ex detenuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge punta a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti detenuti, anche in forma alternativa, o ex detenuti presso imprese operanti sul territorio nazionale, ciò al fine di dare piena attuazione ai contenuti della Costituzione.

Il provvedimento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari a 500 euro al mese per ogni soggetto assunto, per un massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

L'ammissione sarà regolata da apposito bando ed avverrà in ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle somme previste.

L'intervento, già adottato in altre regioni ed in alcuni comuni, ha registrato un notevole interesse da parte sia delle imprese che dei lavoratori.

Alla luce delle superiori considerazioni si confida nella sensibilità e nell'attenzione di questa Assemblea per una sua rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Il Ministro della giustizia promuove, compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in materia penitenziaria, iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, nonché degli ex detenuti, mediante forme di sostegno finanziario. A tal fine il Ministro della giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei garanti regionali dei diritti dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, e laddove non istituiti, per il tramite delle regioni, un contributo tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole regioni.

2. Per le finalità del comma 1, il garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, il presidente della regione o assessore delegato, è autorizzato a concedere incentivi economici alle imprese che assumono cittadini detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati a svolgere attività lavorativa, oppure ex detenuti.

## Art. 2.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Agli incentivi economici previsti dalla presente legge sono ammesse le imprese operanti nel territorio nazionale che assumono, con un contratto non inferiore a tre anni, cittadini della maggiore età, indicati al comma 2 dell'articolo 1.

## Art. 3.

*(Livello degli aiuti)*

1. L'incentivo economico di cui alla presente legge consiste nella sovvenzione di 500 euro per tredici mensilità per ogni soggetto assunto, secondo le vigenti norme in materia di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per il primo anno di attività.

2. L'incentivo è concesso per una sola volta alla stessa impresa per l'assunzione dello stesso soggetto, mentre alla stessa impresa può essere concesso l'incentivo per l'assunzione di soggetti diversi.

3. Il garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, il presidente della regione o assessore delegato, provvede a liquidare le somme relative all'incentivo in un'unica soluzione, alla conclusione del primo anno del rapporto di lavoro, previa verifica del rispetto degli adempimenti di legge da parte dell'impresa e del lavoratore in questione.

4. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla dichiarazione resa dall'impresa beneficiaria di impegno a proseguire il rapporto di lavoro per almeno altri due anni.

## Art. 4.

*(Procedure)*

1. Le imprese interessate ad usufruire dell'incentivo economico previsto dalla presente legge inoltrano istanza al garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, al presidente della regione o assessore delegato, secondo apposito modello pubblicato insieme al bando per la concessione degli incentivi medesimi.

2. Nel caso di assunzione di soggetto detenuto ed internato in espiazione di pena, scon-

tata anche in forma alternativa rispetto al carcere, provvede lo stesso garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, il presidente della regione o assessore delegato, a richiedere il nulla osta all'autorità carceraria o all'autorità competente alla sorveglianza.

3. Il garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, il presidente della regione o assessore delegato, provvede, attraverso i suoi uffici, alla verifica occasionale dell'effettivo e regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

4. L'incentivo è assegnato alle imprese che ne fanno richiesta, valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda presso gli uffici del garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, presso gli uffici del presidente della regione o assessore delegato, fino ad esaurimento delle somme previste.

#### Art. 5.

*(Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge)*

1. Il garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, il presidente della regione o assessore delegato, invia annualmente al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

#### Art. 6.

*(Abrogazione e modifiche di norme)*

1. Gli articoli 3 e 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono abrogati.

2. Al comma tredicesimo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano» sono sostituite dalle seguenti: «Il garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e, laddove non previsto, il presidente della regione o assessore delegato, stipula».

Art. 7.

*(Disposizione finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 260.000 euro a partire dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



